Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 24 del 13 maggio 2002

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 12 aprile 2002 - Deliberazione N. 1404 - Area Generale di Coordinamento Ecologia - Tutela Ambiente - Urbanistica - L.R. 1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco Regionale Taburno - Camposauro - (Con allegati).

omissis

PREMESSO che con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

CHE la legge 6 dicembre 1991, n. 394 - legge quadro sulle aree naturali protette - ed in particolare l'art.22 stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

CHE la L.R. 1 settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto l'istituzione dei parchi e le riserve naturali in Campania all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima;

CHE la Corte Costituzionale, con sentenza n. 282, del 14.7.2000 dichiarò la incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33 per le motivazioni riportate nelle stesse ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle aree naturali protette regionali dei singoli Enti locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso conferenze apposite;

CONSIDERATO che l'art.34 della L.R.18/2000 sostituisce l'art.6 della citata L.R. n. 33/93 nel modo seguente:

- 1) La Giunta Regionale, sentita la III e IV Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve naturali conformemente al documento di indirizzo di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
- 2) Il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane e i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta.

CHE in conformità a quanto disposto dal predetto comma 2 dell'art. 34 della L.R.18/2000, sono state indette apposite Conferenze, presiedute dall'Assessore all'Ambiente, cui hanno preso parte la Provincia di Benevento, le Comunità Montane ed i Comuni interessati, come individuati con delibera di Giunta Regionale n. 62 del 12 febbraio 1999;

CHE in data 23 ottobre 2001 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza degli Enti interessati all'istituzione del Parco Regionale di Taburno-Camposauro per la definizione del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale, della perimetrazione provvisoria e delle relative norme di salvaguardia come previsto dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 18/2000;

CHE l'Assessore all'Ambiente con lettera n. 2264 del 7/12/01, in conformità a quanto disposto dalla richiamata L.R.18/2000, ha trasmesso al Consiglio Regionale la proposta relativa alla istituzione di quattro Parchi Regionali (Matese, Partenio, Taburno-Camposauro e Roccamonfina Foce Garigliano) per l'acquisizione del sentito della III e IV Commissione Consiliare Permanente;

CHE unitamente alla predetta nota l'Assessore all'Ambiente ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Cartografia della nuova perimetrazione dei Parchi con la zonizzazione interna;
- 2) Norme di salvaguardia;
- 3) Documento sulle modifiche tecniche scaturite dalle deliberazione dei Comuni;
- 4) Documento di indirizzo
- 5) Verbale delle Conferenze degli Enti e la copia delle deliberazioni degli Enti Locali.

CHE la III e IV Commissione Consiliare nella seduta congiunta del 5 marzo 2002, hanno licenziato detta proposta, che si allega, esprimendo parere favorevole;

RITENUTO conclusosi l'iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo del Parco regionale del Taburno-Camposauro ai sensi e per gli effetti della L.R.33/93 così come modificato dall'art.34 della L.R. 18/2000;

RITENUTO per quanto sopra dover istituire il Parco Regionale del Taburno-Camposauro ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art.34 della L.R. 18/2000;

VISTO

- il D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616;
- la L. 6 Dicembre 1991 n. 394;
- la L.R. 1 Settembre 1993 n.33;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000;
- la L.R. 18/2000;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime;

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui s'intende trascritta e confermata:

- 1. Istituire, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/200 il Parco Regionale del Taburno-Camposauro;
- 2. Precisare che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000 (Allegato "A"), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco Regionale Taburno-Camposauro;
- 3. Approvare le norme generali di salvaguardia riportate nell'allegato "B" della presente deliberazione che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco;
- 4. Precisare che il Parco Regionale del Taburno-Camposauro ha la finalità di cui alla L.R.33/93 nonché del documento di indirizzo (Allegato "C"), che forma parte integrante del presente atto;
- 5. Depositare la relativa cartografia presso il Settore Politica del Territorio Servizio Parchi della Regione Campania
- 6. Inviare la presente deliberazione alle Aree Generali di Coordinamento Gestione del Territorio, Ecologia Tutela dell'Ambiente e C.I.A., Sviluppo Attività Settore Primario ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione nella sua interezza sul B.U.R.C.

Il Segretario Di Giacomo Il Presidente Valiante